

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale n. 68 del 27 dicembre 2011 concernente “Norme sul sistema delle autonomie locali”;

Visto l’articolo 82 della l.r. n. 68/ 2011, che prevede la concessione di un contributo annuale ai comuni con dimensione demografica inferiore a 5.000 abitanti che risultano nella graduatoria di cui all’articolo 80, comma 3, della l.r. 68/2011 in situazione di maggior disagio e che esercitano esclusivamente mediante unione di comuni almeno cinque funzioni fondamentali tra quelle indicate nel medesimo all’articolo 82, nonché ai comuni derivanti da fusione ai sensi dell’articolo 65 della l.r. 68/2011;

Visto l’articolo 82, comma 6, della l.r. n. 68 del 2011, che stabilisce che i termini e le modalità per la concessione dei contributi sono stabiliti dalla Giunta regionale;

Considerato che con deliberazione della Giunta regionale 30 maggio 2016 n. 527 è stata approvata una variazione di bilancio in diminuzione rispetto allo stanziamento iniziale;

Ritenuto di mantenere inalterato i comuni potenzialmente beneficiari prima di detta variazione ;

Ritenuto pertanto di:

- stabilire in euro 13.000,00 la misura massima del contributo attribuibile a ciascun comune e che detta somma costituisce riferimento per l’individuazione dei comuni beneficiari a norma dell’articolo 82, comma 2, lettera a);
- fissare al 31 ottobre di ogni anno il termine di avvio del procedimento per la concessione del contributo, termine da considerarsi congruo per adottare, da parte dei comuni interessati, gli atti necessari per accedere al contributo, e di stabilire che detto termine sia quello cui fare riferimento per verificare l’attivazione dell’esercizio associato delle funzioni fondamentali mediante unione ;
- dettare termini e modalità del procedimento , in modo tale da consentire a ogni comune di integrare, nell’ambito del procedimento , la documentazione necessaria ai fini dell’ammissibilità al contributo;
- dettare, nell’ambito delle verifiche di effettività disposte per le unioni di comuni ai sensi dell’articolo 91 della l.r. 68/2011, le modalità di verifica dell’effettività dell’esercizio associato dei comuni beneficiari del contributo;

Considerato che la presente deliberazione sostituisce la deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 111;

Visto il parere favorevole del CT D espresso in data 9 giugno 2016

Vista l’intesa conseguita il nel tavolo di concertazione tra la Giunta regionale e le rappresentanze associative degli enti locali;

A voti unanimi

DELIBERA

1. Sono approvati i termini e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui all'allegato A alla presente deliberazione, a norma dell'articolo 82 della legge regionale n. 68 del 2011.
2. La presente deliberazione sostituisce la deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 2014.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore generale
Antonio Davide Barretta

Il Dirigente responsabile
Luigi Izzi

Il Direttore
Patrizia Magazzini